

## **TI\_GERICHTE 36.2001.91 vom 27. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.91)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.91 du 27 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.91 del 27 settembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2002 36.2001.91 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2002 36.2001.91

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00091 ir /nh Lugano 7 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto il ricorso del 24 ottobre 2001 interposto da \_\_\_\_\_, rappr. da: avv. \_\_\_\_\_, contro la decisione del 27 settembre 2001 emanata da Cassa malati \_\_\_\_\_, rappr. da: avv. \_\_\_\_\_, in materia di assicurazione sociale contro le malattie - letti ed esaminati gli atti; - richiamata l'ordinanza 29.10.01 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II); - vista la risposta di causa della Cassa con cui per il tramite dell'avv. \_\_\_\_\_ ha comunicato di avere " ... deciso di annullare la propria decisione ... " e la volontà di emanare una nuova decisione; - ricevuto da questo TCA copia della decisione emanata il 10 dicembre 2001 con cui la CM \_\_\_\_\_ si è così pronunciata: " 1. La Cassa pronunciata su ricorso del 27.9.2001 è annullata. 2. Le analisi di laboratorio ordinate dal dott.med. \_\_\_\_\_ durante la gravidanza vengono risarcite sotto il titolo di maternità, ad eccezione dell'esame preventivo per la diagnosi precoce del cancro, senza riscossione di alcuna partecipazione ai costi giusta l'art. 64 cpv. 7 LAMal. 3. L'esame ginecologico per la diagnosi precoce del cancro, eseguito il 12.2.2001 all'Istituto \_\_\_\_\_ per l'importo di fr. 40.70 viene assunto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) con deduzione della partecipazione alle spese." (VII/1); - osservato come l'avv. \_\_\_\_\_, per la ricorrente, ha comunicato con lettera 21 dicembre 2001 di considerare il gravame privo d'oggetto per la nuova decisione emanata dall'amministrazione; - il gravame può essere stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto. Per questi motivi in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA dichiara e pronuncia 1.- In quanto divenuto privo di oggetto il ricorso è stralciato dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa malati \_\_\_\_\_ verserà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili. 3.- Intimazione alle parti. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.